



REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

sezione quarta civile

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. Guido Marzella Presidente

Dott. Massimo Coltro Consigliere relatore

Dott. Enrico Schiavon Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 228/2025 r.g. promossa da

Parte_1 in persona del presidente

Parte_2, con sede legale in San Donà di Piave (VE) (P.IVA e C.F.

P.IVA_1) rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Mazzon e

Chiara Secco per mandato e domiciliata come in atti – appellante –

contro

CP_1 nata a Tripoli (Libia) il 19 ottobre 1949 (C.F.:

C.F._1), residente a San Stino di Livenza (VE), rappresentata

e difesa dall'avv. Umberto Vianello per mandato e domiciliata come in atti –

appellata –

o 0 o

appello sentenza del Tribunale di Venezia

o 0 o

Conclusioni per l'appellante

NEL MERITO:- In totale riforma della sentenza impugnata dichiarare, per tutti i motivi in atto dedotti, l'improcedibilità della causa di merito instaurata con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e ex art. 8 L. 24/2017, nel procedimento rubricato al NRG 9319/2023 – Tribunale Ordinario di Venezia- e conseguentemente ordinare alla signora **CP_1** la restituzione dell'importo di € 93.994,55, oltre interessi e rivalutazione dall'esborso al saldo;- Spese e competenze di avvocato, comprese imposte I.V.A. e C.P.A., spese generali pari al 15% ex art. 15 T.P., rimborso forfetario ed eventuali anticipazioni al CTU e al CTP giuste 1 note, tasse di registrazione di sentenza interamente rifusi, per entrambi i gradi di giudizio (da intendersi anche per il procedimento di ATP oltre che per la successiva fase di merito promossa con ricorso ex art. 281decies c.p.c. e ex art. 8 L. 24/2017)

Conclusioni per l'appellata **CP_1** .

Rigettarsi l'appello principale poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in proemio.

Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.

Fatto e motivi della decisione

1.- Il 31 maggio 2017, avvertendo dolore al braccio destro, **CP_1** si recò presso la **Parte_1** e venne visitata dal dott. **Per_1** che, individuata l'indicazione, in data 24 luglio 2017 procedeva all'intervento di "asportazione radicale della neoformazione nervosa e neurorrafia dei due monconi nervosi". Dall'esame istologico della

neoformazione rimossa, emerse che la CP_1 era affetta da “schwannoma benigno”. In seguito all’intervento, tuttavia, avvertì il polso destro cadente e residuò difficoltà ad utilizzare il braccio e la mano destra.

La consulenza medico-legale di parte (docc. 8 e 9), rilevò errori circa la tipologia e la tecnica di esecuzione dell’intervento.

Non riuscendo a comporre la vertenza in via stragiudiziale, CP_1 propose un procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., r.g. 9009/2021.

Costituitasi in giudizio, la Parte_1 chiese di chiamare in causa il dott. Parte_3 che si costituì eccependo la sussistenza di una clausola compromissoria nel contratto dallo stesso stipulato con la Parte_1.

Il Tribunale, con ordinanza 22 giugno 2022, ritenuto che la clausola compromissoria contenuta nel contratto di lavoro (all’art. 14) stipulato tra parte convenuta e terza chiamata e relativa a qualsiasi controversia avente ad oggetto l’interpretazione e l’attuazione del contratto stesso (compreso, dunque, l’obbligo di manleva assunto dal medico ai sensi dell’art. 12) precludesse lo svolgimento della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, dichiarò inammissibile la domanda proposta da parte convenuta nei confronti del terzo chiamato ed ammise la consulenza tecnica preventiva tra la ricorrente e la Parte_1 formulò il quesito e nominò i consulenti che individuaronο in capo ai sanitari una condotta professionale inadeguata omissiva e commissiva.

La proposta conciliativa (doc. 14) venne declinata dalla Casa di Cura per l’assenza del Dott. Parte_3 nella procedura per ATP ex art. 696 bis c.p.c. (doc. 15).

CP_1 depositò avanti al Tribunale di Venezia un ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed ex art. 8 l. 24/2017, invitando la *Parte_1* a costituirsi e chiedendo di accertare la responsabilità con condanna al risarcimento dei danni, nella somma ritenuta di giustizia.

Costituitasi in giudizio, la *Parte_1* eccepì, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per nullità dell'ATP e, nel merito, contestò ogni responsabilità a suo carico, se non ai sensi dell'art. 1218 c.c., per la condotta inadeguata del medico autore dell'intervento chiedendo di respingere la domanda della paziente perché infondata. Circa l'eccezione preliminare, evidenziò che l'assenza del medico nel procedimento per ATP aveva impedito la realizzazione della condizione di procedibilità della domanda risarcitoria poiché aveva vanificato la finalità conciliativa dell'istituto precisando che tale assenza aveva impedito la rivalsa verso il dott.

Per_1 mentre l'ATP svolto in assenza del medico, avrebbe dovuto ritenersi nullo in violazione anche del concetto di alleanza terapeutica.

Il Tribunale di Venezia, acquisito agli atti il fascicolo dell'ATP, respinse l'eccezione di nullità del procedimento di ATP per quattro motivi.

-) in primo luogo, perché ex art 8 l. 24/17 il medico non é litisconsorte necessario;
-) in secondo luogo, perché ex art. 9 l. 24/17 la struttura sanitaria può agire in rivalsa nei confronti del medico;
-) in terzo luogo, perché la struttura sanitaria non aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il medico nel giudizio di merito;

-) infine, perché la Casa di Cura avrebbe potuto proporre reclamo avverso l'ordinanza emessa ex art. 696 bis c.p.c. nella parte in cui era stato estromesso il medico.

Accolse nel merito la domanda risarcitoria.

Inquadrata la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria nell'alveo dell'art. 1218 c.c. ritenne dimostrati: l'esistenza di un contratto di specialità tra la ricorrente e la struttura, l'aggravamento della condizione clinica della paziente in seguito all'intervento presso detta Casa di Cura ed il nesso di causalità tra la lesione neurologica della CP_1 e l'imperito trattamento posto in essere dal dott. Per_1. Sulla base della stima dei CCTTUU, liquidò il danno non patrimoniale, con personalizzazione del danno biologico nella misura del 10% (applicando le tabelle veneziane), ed il danno patrimoniale, in complessivi €. 55.278,00, regolando le spese di lite (per il procedimento di ATP e di merito); pose le spese di CTU a carico delle parti in solido nei riguardi del CTU e interamente a carico della struttura sanitaria nel rapporto interno tra le parti.

2.- Con citazione notificata il 10 febbraio 2025, Parte_1

[...] (di seguito anche solo Pt_1 Pt_1) ha evocato CP_1
avanti la Corte d'Appello di Venezia, impugnando la sentenza n. 376/2025 del Tribunale di Venezia (pubblicata il 23 e notificata il 24 gennaio 2025) censurando il rigetto dell'eccezione preliminare di nullità del procedimento di ATP. Con il primo motivo, lamentando che il medico responsabile avrebbe dovuto esser qualificato litisconsorte necessario in forza della ratio sottesa alla legge Gelli (art. 8) che esaltava la finalità conciliativa mediante la previsione dell'ATP. Funzione conciliativa nel caso di specie vanificata

dall'assenza del medico responsabile del danno. Con il secondo motivo, lamentando violazione dell'art. 24 Cost. poiché la Casa **Pt_1** non avrebbe potuto risarcire la ricorrente e poi agire in rivalsa verso il medico, come previsto dall'art. 9 della legge Gelli, in quanto l'ATP svolto in assenza del medico non era opponibile al medico stesso ledendo il concetto di alleanza terapeutica. Con il terzo motivo, dolendosi non aver potuto chiamare in causa il medico nel procedimento di merito per la presenza della clausola compromissoria. Con il quarto motivo lamentando che il reclamo avverso l'ordinanza emessa ex art. 696 bis c.p.c. costituiva una mera facoltà e che la stessa ratio che aveva determinato la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-quaterdecie in relazione all'art. 696 c.p.c., avrebbe dovuto intendersi estesa anche all'art. 696 bis c.p.c. mentre una diversa interpretazione sarebbe stata incostituzionale. Con il quinto motivo, lamentando violazione degli artt. 3 e 32 Cost. per la mancata considerazione, quale litisconsorte necessario, del medico che aveva eseguito l'intervento, poiché non era ragionevole che le conseguenze della scelta di chiamare o meno in causa il medico fossero lasciate al paziente e perché la stessa Cassazione penale, con la sentenza 28187/2017 aveva evidenziato incongruenze della riforma.

Si è costituita **CP_1**, chiedendo, in via preliminare, di rilevare la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e di disporre la discussione orale, nel merito, di rigettare il gravame ribadendo le contestazioni già svolte, con condanna alle spese di lite e distrazione. In diritto ha dedotto, circa il primo motivo, che nessuna norma imponeva la partecipazione del dott. **Per_1** e che l'integrazione del contraddittorio non

era rimessa ad una mera valutazione di opportunità del Giudice. Ha rilevato, inoltre, che non era ravvisabile nesso di causalità tra l'estromissione ed il fallimento della fase conciliativa. Circa il secondo motivo, ha ribadito l'esperimento dell'azione di rivalsa. Circa il terzo motivo, ha rilevato che l'eccezione del sanitario, circa l'inammissibilità della chiamata in causa in sede sommaria, non avrebbe precluso la riproposizione della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa nel giudizio di merito. Circa il quarto motivo, ha evidenziato che la possibilità di proporre reclamo avverso l'ordinanza di estromissione era riconosciuta anche nei procedimenti di cui all'art. 696 bis c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale 202/23 e che l'incostituzionalità prevista dalla sentenza 26/2010 Corte Cost. per l'art. 696 c.p.c. non era estensibile all'art. 696 bis c.p.c. stante la diversa funzione dei due istituti. Ha chiesto, infine, che il quinto motivo fosse dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. poiché con lo stesso si era criticato l'assetto normativo della legge *Per_2* senza individuare l'errore eventualmente posto in essere dal Tribunale, ovvero che fosse rigettato nel merito, perché la questione sarebbe stata irrilevante e comunque infondata.

La causa è stata rimessa alla decisione per l'udienza del 1° luglio 2026 con l'assegnazione, a ritroso, dei termini per memorie con la precisazione delle conclusioni e con gli scritti conclusivi.

3.1.- Osserva la Corte.

L'appello è infondato e va rigettato con condanna dell'appellante alle spese di lite in favore di *CP_1* e con distrazione al difensore antistatario.

3.2.- Non si ritiene di dover liquidare i compensi per la fase istruttoria. Infatti (Cass. 11.11.24 n. 29077 e 16.4.21 n. 10206) gli stessi sono dovuti in appello

solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante: la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14 n. 55, ciò che non risulta avvenuto nella fattispecie. Mentre ogni altra attività, diversa da queste e da quelle decisionali, va ricompresa nell'ambito della lett. b) della medesima norma, la quale: non solo si riferisce, in maniera sostanzialmente lata, alla redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio ed al relativo esame, comprensivo degli allegati, dei ricorsi, dei controricorsi, delle citazioni, delle comparse, delle chiamate di terzo e delle relative autorizzazioni giudiziali, ma viceversa include anche la predisposizione di ulteriori memorie iniziali, di interventi, di istanze e di impugnazioni, da ritenersi correlate alle istanze stesse, fra le quali rientrano ovviamente anche le note scritte relative alla prima udienza.

4.- Va esaminata, per esser respinta, l'eccezione preliminare sollevata dall'appellata.

Il gravame, infatti, non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis cpc, quando risulta *prima facie* infondato, ovverosia quando è manifestamente infondato nel merito e, per l'appunto, l'art. 348 bis c.p.c. è preordinato a disciplinare tale ipotesi mediante un percorso decisionale semplificato. Nel caso di specie, i motivi di

appello risultano esaustivamente argomentati e richiedono, quindi, uno specifico esame da parte del Collegio.

5.1.- Con il primo motivo si censura la sentenza poiché il medico responsabile andava qualificato litisconsorte necessario in forza della ratio sottesa alla legge Gelli (art. 8) che esalta la funzione conciliativa mediante la previsione dell'ATP. Funzione conciliativa nel caso di specie vanificata dall'assenza del medico responsabile del danno.

Con il quinto motivo, si lamenta la violazione degli artt. 3 e 32 Cost. per la mancata considerazione del medico che ha eseguito l'intervento quale litisconsorte necessario, poiché non è ragionevole che le conseguenze della scelta di chiamare o meno in causa il medico siano lasciate al paziente e perché la stessa Cassazione penale, con sentenza n. 28187/2017 ha evidenziato incongruenze della riforma.

I due motivi, essendo strettamente collegati, possono essere esaminati congiuntamente per esser rigettati.

5.1.2.- Circa il primo motivo, va innanzitutto chiarito che in materia di responsabilità sanitaria, l'art. 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24 introduce una condizione di procedibilità della domanda risarcitoria chiaramente ispirata a finalità deflative e di razionalizzazione del contenzioso, mediante la valorizzazione di un accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi idoneo ad anticipare l'istruttoria ed a favorire una composizione della lite. Il legislatore ha inteso creare uno spazio procedimentale preliminare al giudizio di merito "funzionalmente collegato dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.", senza dar luogo a un giudizio bifasico unitario, ma a due procedimenti distinti

e coordinati (Cass., sez. III civ., Ordinanza 5 maggio 2025, n. 11804).

L' art. 7 l. n. 24/2017, del resto, configura un modello di responsabilità differenziata, attribuendo al paziente la facoltà, non l'obbligo, di agire nei confronti del sanitario.

Dunque (Cassazione ordinanza 27 novembre 2018, n. 30601) la chiamata in causa del terzo (cor)responsabile da parte del convenuto al solo fine di manleva o rivalsa non comporta l'automatica estensione della domanda risarcitoria attorea nei suoi confronti, in difetto di una autonoma domanda di condanna proposta dall'attore. Ne consegue che, in materia di responsabilità sanitaria, il medico dipendente non assume la qualità di litisconsorte necessario rispetto all'azione proposta dal paziente contro la sola struttura.

Nell'ambito della disciplina dettata dalla l. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), il medico, ove abbia operato quale dipendente o collaboratore della struttura sanitaria, non è litisconsorte necessario, né nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., né nel successivo giudizio di merito e che, pertanto, non può essere imposto al giudice di qualificare il medico quale litisconsorte necessario.

5.1.3.- Circa il quinto motivo, è innanzitutto vero che nella doglianza si ravvisano profili di inammissibilità, poiché formulata in termini astratti, senza dimostrare quale rilevanza avrebbe la questione nel caso concreto, risolvendosi in una critica all'opzione legislativa. Allo stesso modo, il richiamo alla Cassazione penale, sez. IV, n. 28187/2017, è inconferente, trattandosi di pronuncia resa in ambito penale, che non incide sul regime civilistico del litisconsorzio, né introduce un vincolo interpretativo. Nondimeno, la critica è infondata nel merito, poiché la disciplina introdotta

dalla legge n. 24 del 2017, nel non configurare il medico come litisconsorte necessario e nel rimettere al paziente la scelta del soggetto da convenire in giudizio, non determina alcuna violazione degli artt. 3 e 32 Cost. Sotto il profilo dell'art. 3 Cost., la differenziazione di regime tra struttura sanitaria ed esercente la professione sanitaria è giustificata da una scelta legislativa non irragionevole, fondata sulla diversa posizione dei soggetti coinvolti e che risponde a criteri di tutela della parte. Quanto all'art. 32 Cost., la normativa risulta funzionale a garantire un'effettiva tutela del diritto alla salute, poiché l'esclusione della necessaria chiamata in giudizio del medico risponde a una scelta legislativa ragionevole e proporzionata, diretta a semplificare e rendere più efficace la tutela del diritto alla salute, e quindi pienamente compatibile con l'art. 32 Cost.. La rimessione al paziente della scelta processuale non favorisce accordi collusivi, perché non sottrae il medico a responsabilità, né attribuisce vantaggi indebiti, ma rende il sistema più efficiente e funzionale.

5.2.- Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 24 Cost. poiché la **Parte_1** non può risarcire la ricorrente e poi agire in rivalsa verso il medico, come previsto dall'art. 9 della legge Gelli, in quanto l'ATP svolto in assenza del medico non è opponibile a questi e pregiudica l'alleanza terapeutica.

Il motivo è infondato.

5.2.1.- La circostanza che la **Parte_1** sia stata l'unica parte partecipante al procedimento di consulenza tecnica preventiva ed al successivo giudizio di merito non preclude, né limita, il suo diritto di agire in rivalsa nei confronti del medico responsabile, trattandosi di un rapporto interno autonomo, distinto dal rapporto risarcitorio esterno con il paziente.

La presenza di una clausola compromissoria intercorsa tra struttura e sanitario, tra l'altro volutamente pattuita dalla *Parte_1* devolve tali controversie interne alla sede arbitrale. Pertanto, a differenza di quanto sostiene l'appellante, la *Parte_1* che ha ben aderito alla clausola, può far valere, avanti agli arbitri, l'azione di rivalsa nei confronti del medico senza preclusione del diritto di azione. Né può ritenersi che lo svolgimento dell'ATP in assenza del medico determini un depauperamento del concetto di alleanza terapeutica, poiché quest'ultima attiene al rapporto di cura e di fiducia tra paziente e sanitario, e non alle modalità processuali di tutela del diritto al risarcimento. In tale assetto, non risulta violato l'art. 24 Cost., atteso che nessuna parte subisce una compressione del diritto di difesa.

5.3.- Con il terzo motivo, l'appellante si duole che la struttura sanitaria non abbia potuto chiamare in causa il medico nel procedimento di merito per la presenza della clausola compromissoria che rilevava in detto giudizio a differenza che in quello per ATP.

Il motivo è infondato.

5.3.1.- La presenza della clausola compromissoria tra *Parte_1* e medico impediva, in astratto, alla prima di rinnovare la chiamata in causa del medico nel giudizio di merito, trattandosi di scelta processuale rimessa alla parte convenuta. Tuttavia, è altrettanto vero che tale chiamata non avrebbe in alcun modo eliso l'operatività della clausola compromissoria, la quale avrebbe comunque sottratto al giudice ordinario la cognizione del rapporto interno di manleva o rivalsa, devolvendolo alla sede arbitrale, ma previa eccezione. Ciò premesso, va sottolineato che detta clausola è stata volutamente accettata (predisposta) dalla stessa struttura sanitaria, la quale ha consapevolmente

optato per la separazione tra il giudizio risarcitorio esterno e la regolazione arbitrale delle responsabilità interne, assumendone le conseguenze sul piano processuale.

5.4.- Con il quarto motivo lamenta che il reclamo avverso l'ordinanza emessa ex art. 696 bis c.p.c. costituiva una mera facoltà e che la stessa ratio che aveva determinato la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 669-quaterdecies in relazione all'art. 696 c.p.c. dovrebbe intendersi come estesa anche all'art. 696 bis c.p.c. tanto che una diversa interpretazione avrebbe dovuto dirsi incostituzionale.

Il motivo non è meritevole di accoglimento.

5.4.1.- L'ordinanza resa nel procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., ancorché abbia dichiarato inammissibile la domanda proposta nei confronti del medico e ne abbia disposto l'estromissione dal contraddittorio, contestualmente ammettendo la CTU e formulando il quesito, non ha natura decisoria, né carattere definitivo. Si tratta, infatti, di un provvedimento meramente ordinatorio e istruttorio, privo di attitudine al giudicato e inidoneo ad incidere in modo irreversibile sulle posizioni sostanziali o processuali delle parti. Ne consegue che non sussisteva in capo alla casa di cura un effettivo e qualificato onere di reclamo. In tale quadro non assume rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2010, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 669-quaterdecies c.p.c. nella parte in cui impediva, in caso di clausola compromissoria, la proposizione della domanda di ATP (al giudice competente a conoscere del merito) solo in relazione all'art. 696 c.p.c., senza invece coinvolgere il distinto istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c., poiché la disciplina relativa al procedimento ex art. 696-bis,

quanto ai rapporti con la clausola arbitrale, è rimasta invariata e non può ritenersi affetta da illegittimità costituzionale nei termini prospettati dall'appellante. Del resto, la diversità di presupposti e funzioni giustifica, in termini di ragionevolezza, un differente regime.

In ogni caso, la questione della reclamabilità dell'ordinanza non rileva ai fini del decidere, poiché l'estromissione del medico dal procedimento di ATP non era, in ogni caso, idonea ad incidere sull'assetto dei rapporti interni tra struttura e sanitario, già devoluti alla sede arbitrale in forza della clausola compromissoria volontariamente pattuita dalle parti.

6.- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i valori del DM 55/2014, con distrazione.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da *Parte_1* contro *CP_1*,
così provvede:

rigetta l'appello;

condanna l'appellante alle spese a favore di *CP_1* che liquida in €. 9.991,00 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
dispone la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Umberto Vianello;
dà atto ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Venezia lì 6 luglio 2026

Il Giudice estensore

Dr. Massimo Coltro

Il Presidente

Dr. Guido Marzella